



Città di Ventimiglia

Provincia di Imperia

**AREA TECNICA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
DEGLI INTERVENTI DEL PNRR – SVILUPPO STRATEGICO**

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ART. 50 E 71 DEL DLGS N. 36/2023 SMI
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO
VIABILE SULLE STRADE COMUNALI DEL CENTRO CITTADINO E
FRAZIONALI**

CIG BC4840C522

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 627 del 07/07/2026, esecutiva dal 09/07/2026, il Comune di Ventimiglia indice la presente procedura di gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del piano viabile sulle strade comunali del centro cittadino e frazionali.

La durata del procedimento prevista è pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

I lavori sono finanziati integralmente con risorse proprie di bilancio.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è il geom. Pasquale Nocito, Funzionario Tecnico E.Q. dell'ufficio Piccole Opere, Manutenzione, Verde, Illuminazione pubblica in forza dell'Area Tecnica del Comune di Ventimiglia.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma Telematica di negoziazione

La gara d'appalto in oggetto verrà espletata interamente in modalità telematica mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata "Appalti&Contratti", di seguito denominata "Piattaforma" in dotazione al Comune di Ventimiglia e disponibile all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.ventimiglia.it/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014, del D.Lgs.n.82/2005 e delle linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza dei concorrenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito alla gara e a quanto previsto nei documenti riportanti le prescrizioni tecnico-informatiche per il funzionamento della Piattaforma presenti nell'apposita sezione di quest'ultima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali/condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche messa disposizione

del Gestore, che costituiscono parte integrante della presente lettera invito.

In caso di problemi tecnici durante il processo di registrazione o nell'utilizzo del sistema telematico per il caricamento delle offerte è possibile ottenere assistenza tecnica attraverso i canali messi a disposizione dal gestore del portale telematico nella sezione *Informazioni - Assistenza operatori economici*.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n.591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica conforme a quella indicata nel presente invito e nel documento tecnico - informatico disponibile sulla Piattaforma che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa nella sezione *Istruzioni e manuali di supporto per operare con la Piattaforma dell'Ente*.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personale computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art.64 del D.Lgs.n.82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs.n.82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n.910/14;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di "*firma digitale*", in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art.29 del D.Lgs.n.82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n.910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n.910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.9100/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È indispensabile che l'operatore economico sia dotato di una casella di *posta elettronica certificata* (PEC).

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate accedendo alla funzione "assistenza operatori economici" della Piattaforma e seguendo le istruzioni ivi presenti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il bando di gara
- Il disciplinare di gara
- Documentazione tecnico progettuale, costituita dai seguenti elaborati:
 - ✓ - Relazione tecnica;
 - ✓ Computo metrico estimativo;
 - ✓ Elenco prezzi unitari;
 - ✓ Capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ Incidenza manodopera;
 - ✓ Incidenza sicurezza

La modulistica di gara (domanda di partecipazione, e-DGUE.xml, Dichiarazioni integrative, modello di Offerta economica);

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, reperibili ai sensi del precedente paragrafo 1.1 contenute nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma stessa.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

2.2) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da effettuarsi entro il 17/11/2025 in via telematica attraverso la sezione “Comunicazioni” della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma della stazione appaltante nella sezione “Comunicazioni della stazione appaltante”, relativa alla procedura di gara di interesse, raggiungibile all’indirizzo internet:

<https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Si precisa che non saranno ammesse richieste di chiarimenti formulate in altre forme (es. *mail*, *pec*, *telefono*, ecc.) e pertanto non verrà fornita risposta a quelle richieste presentate con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata della piattaforma telematica della stazione appaltante.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

3.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n.82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) della stazione appaltante e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs.n.82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, del D.Lgs.n.36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata

nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del piano viabile sulle strade comunali del centro cittadino e frazionali., il tutto come meglio descritto e specificato nel capitolato speciale d'appalto nonché nella documentazione progettuale.

L'appalto è dato a misura

Alla luce del disposto di cui all'art. 58, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

L'importo complessivo dei lavori, escluso di oneri ed IVA, ammonta ad Euro 480.000,00, di cui Euro 472.000,00 quale importo dei lavori soggetti a ribasso ed Euro 8.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lavori di messa in sicurezza del piano viabile sulle strade comunali del centro cittadino e frazionali.	45233223-8 – Lavori di asfaltatura e rifacimento del manto stradale	P	€480.000,00
A) Importo lavori soggetto a ribasso				€472.000,00
Di cui manodopera				€133.854,82
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€8.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 133.854,82, con incidenza pari al 27,89%.

Ai sensi dell'allegato 1.01 del Codice, il contratto collettivo applicato è il Contratto imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (cod. CNEL F015)

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità all'allegato 1.01.

* N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con quanto

previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice. Si richiama la Risposta al Quesito del Supporto Giuridico del MIT, Codice identificativo n. 2154 del 19.07.2023.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato integralmente con risorse proprie di bilancio

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 42, comma 4 del Codice, il progetto è stato validato dal RUP con atto sottoscritto in data 03/07/2026, prot. 29270/2026.

A. Lavorazioni di cui si compone l'appalto

LAVORAZIONE	CLASSIFICA	IMPORTO	PERCENTUALE	INDICAZIONI AI FINI DELLA GARA		
				Prevalente P o scorporabile S	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
OG3	SOA – cl.II	480.000,00€	100%	P	SI	SI

B. REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.36/2023 nonché quanto indicato nell'allegato II.2bis al Codice.

C. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in 365 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Con la presentazione dell'offerta, l'impresa si impegna alla scrupolosa osservanza del cronoprogramma previsto per la realizzazione dell'intervento.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art.65, del D.Lgs.n.36/2023, in forma singola o associata, che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi del presente disciplinare.

Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68, del D.Lgs.n.36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate

per le quali concorre .

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art.65, comma 2, lettera g) del D.Lgs.n.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs.n.36/2023 ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione.

Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo

di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs.n.36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

Sono esclusi direttamente dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione “automatica” di cui all’art.94 del D.Lgs.n.36/2023, mentre la sussistenza delle cause di esclusione “non automatica” di cui all’art.95 del citato decreto legislativo é accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti da tutti i soggetti del RTI e del Consorzio ordinario.

In caso di GEIE, da tutti i soggetti che costituiscono il gruppo economico.

In caso di Aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate quali esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n.36/2023, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs.n.36/2023, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In riferimento alla causa di esclusione non automatica di cui all’art.95, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.36/2023 gli operatori economici dichiarano gli eventuali provvedimenti esecutivi di qualsiasi natura (amministrativa, civile o penale) irrogati al concorrente in modo da consentire alla stazione appaltante ogni apprezzamento in merito alla sussistenza nei suoi confronti di un’ipotesi di “illecito professionale grave” tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.n.193/2003 e s.m.i.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’art.96, comma 6, del D.Lgs.n.36/2023;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’art.96 del D.Lgs.n.36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento di imprese/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del citato decreto legislativo al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, ai sensi dell'art.1, comma 53, della legge 190/2012, trattandosi di lavorazioni rientranti tra le attività c.d. "sensibili" di cui al sopra citato comma 53

Sono esclusi gli operatori economici che non siano in regola rispetto a quanto previsto dall'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del d.lgs. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 comma 19 lett. a) del D.L. 19/2024.

Si precisa che NON sono obbligati al possesso della patente a punti:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del D.Lgs.n.36/2023.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta non risultano in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della legge n.68/1999.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali di seguito stabiliti.

Per la verifica dei requisiti speciali, di seguito indicati, la stazione appaltante acquisisce i documenti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico deve obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione prescritta.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività pertinenti a quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs.n.36/2023.

b) (*in caso di cooperative*): Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio (o all'Albo delle società cooperative) è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Gli operatori economici non iscritti alla Camera di Commercio, ma legittimati a svolgere il servizio oggetto d'appalto, sono tenuti a presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, nella quale attestano la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio, indicando il relativo riferimento normativo ed allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, nello specifico:

OG3	SOA – cl.II
-----	-------------

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'allegato II.12

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (RTI), CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del D.Lgs.n.36/2023, devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, consorzi ordinari e GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.68 del D.Lgs.n.36/2023.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle cooperative, nel caso di un raggruppamento di cooperative, deve essere posseduto dai soggetti riuniti.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario/GEIE/Rete imprese, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art.65 comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs.n.36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle cooperative deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane, di cui all'art.65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.n.36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili, di cui all'art.65, comma 2, lettera d) del D.Lgs.n.36/2023, i requisiti di capacità tecnica-professionale e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.104, del D.Lgs.n.36/2016, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.

N.B. Si precisa che ai sensi del disposto di cui all'art. 104, comma 11, le lavorazioni riconducibili a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

L'avvalimento non è consentito per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione Camera di commercio, ecc.).

Il concorrente, in sede di gara, dichiara l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e l'indicazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs.n.36/2023 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il “contratto di avvalimento” in originale o in copia autentica, sottoscritto digitalmente dalle parti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse umane e strumentali che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il contratto di avvalimento deve indicare dettagliatamente: le risorse umane (personale, anche specializzato) e i mezzi e/o attrezzature prestati in modo determinato e specifico che verranno messe a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto; la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'art.372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla procedura di gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'art.40 del suddetto codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art.47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del “contratto di avvalimento” a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione dettagliata delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di “nullità” del contratto di avvalimento.

Il RUP in corso di esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il sub-appalto è vietato.

Ai sensi dell'art.119, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

L'affidamento delle prestazioni in sub-appalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, previa verifica delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

L'affidatario dell'appalto trasmette il contratto di sub-appalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Contestualmente al deposito del contratto l'affidatario trasmette anche la dichiarazione del sub appaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione, il possesso dei requisiti speciali.

Il contratto di sub-appalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del sub appalto sia in termini prestazionali che economici.

L'esito negativo delle verifiche impedisce il rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del sub appaltatore.

I sub-appaltatori che eseguono prestazioni c.d. "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge 190/2012 e s.m.i, devono essere iscritti obbligatoriamente nelle "white list" della Prefettura competente.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici, ai sensi degli artt.57 e 102 del D.Lgs.n.36/2023 e dell'art.10 del capitolato, assumono l'impegno:

- di garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e territoriale (e di settore) indicato dalla stazione appaltante oppure un differente CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, e per quelli in sub-appalto. A tal fine verrà acquisita, in sede di gara, la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL indicato dalla stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto per tutta la sua durata ovvero un contratto differente con la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e giuridiche da verificare anche con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs.n.36/2023.
- di garantire le pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo a base di gara, ossia pari ad € **4.800,00**.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis alla garanzia provvisoria e definitiva **non si applicano le riduzioni** previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, sotto forma di:

a) **Cauzione**, costituita mediante accredito, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico bancario o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso il conto: IBAN IT92X0538749110000047255548 della Tesoreria comunale di Ventimiglia c/o BANCA BPER. La causale indicherà l'oggetto e il CIG della gara; in caso di bonifico, il concorrente carica sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento.

b) **Fideiussione**, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106, del D.Lgs.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere **emessa** e **firmata digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre la garanzia deve essere **verificabile** telematicamente dalla stazione appaltante presso il garante emittente e riporta nel documento fideiussorio l'indicazione del *sito internet* dell'emittente presso cui è possibile verificare la garanzia.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **Garanzia Fideiussoria** deve:

1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito/beneficiario: COMUNE DI VENTIMIGLIA (Codice fiscale: 00247210081);

2) **essere** intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, del D.Lgs.n.36/2023, al solo consorzio;

3) **essere** conforme allo "**Schema Tipo**", approvato con il decreto ministeriale **n.193** del 16 settembre 2022 del Ministro dello Sviluppo Economico;

4) **avere** validità per almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; la stazione appaltante si riserva di richiedere l'estensione della durata e validità della garanzia provvisoria qualora le procedure di affidamento dell'appalto dovessero protrarsi oltre il limite minimo di validità;

5) **prevedere** espressamente:

- *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;*
- *la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile;*
- *l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

6) **essere** corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art.106, comma 5, del D.Lgs.n.36/2023, su richiesta della stazione appaltante, per un ulteriore periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari viene svincolata all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e comunque perde efficacia alla scadenza dei trenta giorni dall'aggiudicazione.

14. SOPRALLUOGO

In considerazione della natura dei lavori oggetto d'appalto nonché della necessità che gli operatori economici acquisiscano una piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni di esecuzione del contratto ai fini della formulazione di un'offerta consapevole e completa, è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito presso i luoghi interessati dall'intervento.

Il sopralluogo è effettuato esclusivamente con l'assistenza di personale incaricato dalla Stazione Appaltante.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì, nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 15:00, a decorrere dal 14 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, previo appuntamento concordato con la Stazione Appaltante secondo le modalità di seguito indicate.

L'operatore economico interessato **dovrà richiedere l'effettuazione del sopralluogo** mediante comunicazione trasmessa a mezzo del portale "Appalti & Contratti" specificando nell'oggetto "GARA 868 - Richiesta sopralluogo". Nella richiesta dovranno essere indicati:

- la denominazione dell'operatore economico;
- il nominativo e la qualifica del soggetto che parteciperà al sopralluogo;
- un recapito telefonico e un indirizzo e-mail/PEC;
- la scelta del giorno e della fascia oraria rispetto alle disponibilità indicate dalla SA nel calendario pubblicato nella documentazione di gara.

N.B. La richiesta di prenotazione del sopralluogo dovrà tassativamente pervenire alla Stazione Appaltante entro e non oltre il giorno 3 agosto 2026.

La Stazione Appaltante, ricevuta la richiesta di sopralluogo, comunicherà all'operatore economico, mediante la sezione "Comunicazioni" della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), la data e l'orario stabiliti per l'effettuazione del sopralluogo, tenendo conto, ove possibile, delle disponibilità rappresentate nella richiesta.

N.B. Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dal direttore tecnico ovvero da un procuratore munito di procura speciale conferita per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, dalla quale risulti espressamente il potere di effettuare il sopralluogo. Non sono ammesse deleghe o procure generiche.

In caso di partecipazione in forma associata (R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione tra imprese di rete o GEIE), il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa mandataria ovvero di una delle imprese facenti parte del raggruppamento, purché tale soggetto partecipi alla procedura.

Al termine del sopralluogo la Stazione Appaltante rilascia attestazione dell'avvenuta effettuazione che andrà allegato all'interno della busta amministrativa.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura esclusivamente in quanto il sopralluogo costituisce adempimento indispensabile per la presentazione dell'offerta, essendo finalizzato a consentire agli operatori economici la piena conoscenza dei luoghi e delle condizioni di esecuzione dell'appalto.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento è verificato mediante allegazione della ricevuta di avvenuto pagamento da allegare all'interno della busta economica secondo le indicazioni di cui al successivo art. 19. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Il presente disciplinare è impostato aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente (TAR Sicilia Catania, sez. IV, 2.12.2024, n. 3967; TAR Puglia Lecce, sez. I, 19.11.2024, n. 1261; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 29.10.2024, n. 1539; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 19.09.2024, n. 289 e 13.12.2023, n. 386; TAR Veneto, sez. III, 30.09.2024, n. 2266; TAR Lazio Roma, sez. II, 19.09.2024, n. 16458 e sez. III quater, 19.02.2024, n. 3340; C.d.S. V sez., 07.09.2023, n. 8198 e III sez., 03.02.2023, n. 1175; C.d.S n. 7397 19.09.2025) che ritiene consentito il soccorso istruttorio anche in caso di pagamento tardivo del contributo dovuto ad ANAC.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione amministrativa relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma digitale della stazione appaltante disponibile all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.ventimiglia.it/>.

Non saranno considerate valide le offerte e la relativa documentazione a corredo presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara (né in forma cartacea né attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici come PEC, ecc.).

La domanda di partecipazione, e le dichiarazioni sostitutive, il DGUE elettronico in formato xml e .pdf, l'offerta economica e, ove richiesto, anche ulteriori documenti, devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt.19, 46 e 47, del D.P.R.445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005.

La piattaforma informatica prevede la predisposizione delle seguenti buste telematiche:

- BUSTA - Documentazione Amministrativa
- BUSTA - Offerta Tecnica (NON PREVISTA)
- BUSTA - Offerta Economica

Le suddette BUSTE, contenenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, devono pervenire sulla piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio delle ore **09:00 del 10/08/2026**, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad

esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente disciplinare di gara.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta telematica - Documentazione Amministrativa si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo che al momento di scadenza del termine per la presentazione delle offerte il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, con la procedura del soccorso istruttorio, di cui all'art.101 del D.Lgs.n.36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e con il DGUE con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la procedura del soccorso istruttorio può essere sanata, pertanto, ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A solo titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei requisiti prescritti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è quindi causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituite è sanabile, con il soccorso istruttorio, solo se i citati documenti sono preesistenti, e comprovabili, aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio viene assegnato ai concorrenti il termine perentorio di **5 (cinque) giorni** dalla richiesta, tramite la Piattaforma, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

La documentazione amministrativa integrativa richiesta deve essere caricata e trasmessa attraverso la Piattaforma, utilizzando la sezione "Comunicazioni".

In caso di inutile decorso del termine assegnato, senza che il concorrente abbia adempiuto a quanto richiesto, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.101, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023.

18. BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire sulla Piattaforma, nella BUSTA telematica amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione (ed eventuale procura)
- 2) DGUE (in formato. XLM e in formato PDF, sottoscritto digitalmente)
- 3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali;
- 4) Garanzia provvisoria
- 5) Attestazione rilasciata dalla SA di avvenuto sopralluogo
- 6) Ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo
- 7) Documentazione prescritta in caso di avvalimento (eventuale)
- 8) Documentazione prescritta per i soggetti associati (eventuale)
- 9) Eventuale, ***solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti***: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs.n.198/2006 (codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art.46 comma 1 del D.Lgs.n.198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello – Istanza di partecipazione pubblicato sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art.94, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti obbligati indicati al comma 3 del citato articolo del codice dei contratti pubblici.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art.98, comma 4, lettere g) e h) del D.Lgs.n.36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art.95 del D.Lgs.n.36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art.95, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.36/2023 nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art.98, comma 6, del D.Lgs.n.36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art.98, del D.Lgs.n.36/2023 commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **dichiara**:

- i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, sede*), la forma singola o associata o altra forma con la quale partecipa alla gara. In particolare:
 - in caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, sede*) ed il ruolo di ciascuna impresa associata (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*);
 - in caso di partecipazione di un Consorzio di cooperative o di un Consorzio di imprese artigiane o di un Consorzio stabile, di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs.n.36/2023, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre specificando che si tratti di consorziate appartenenti al consorzio esecutore; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e qualifica*) dei soggetti obbligati di cui all'art.94, comma 3, del D.Lgs.n.36/2023, ivi incluso l'Amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in più di un consorzio stabile, in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, salvo quanto previsto nella disposizione normativa di riferimento);
- di aver visionato il capitolato speciale d'appalto, il bando e il disciplinare di gara, gli ulteriori documenti di gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute nonché di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto d'appalto sia sulla determinazione della propria offerta nonché delle condizioni contrattuali, degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza, di giudicare il lavoro realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante oppure altro CCNL equivalente (da specificare) che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico;
- di garantire, secondo quanto indicato al punto 12 del disciplinare di gara e nel capitolato, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'amministrazione committente reperibile sul sito internet del Comune di Ventimiglia e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore

economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30 del presente disciplinare di gara;
 - di non aver omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della presente procedura di gara;
 - di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del contratto;
 - *(in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia):*
 - dichiara l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - dichiara gli estremi del domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023;
 - *(in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14):*
 - dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo rilasciato dal Tribunale competente e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del D.Lgs.n.14/2019.
 - presenta, altresì, la Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), succitato decreto legislativo che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
 - *(in caso di avvalimento):*
 - dichiara di avvalersi dell'impresa ausiliaria (*indicare la denominazione o la ragione sociale, ecc.*) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti di cui è carente ed allega il contratto di avvalimento nella Busta amministrativa;
 - *(solo in caso di Consorzi Stabili e se di interesse):*
 - che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Disciplinare di gara, ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici indicandone la denominazione e il relativo requisito;
- La domanda di partecipazione è sottoscritta con **firma digitale**, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:
- in caso di concorrente che partecipa in forma singola, dal concorrente medesimo;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE “costituiti”, dalla *mandataria/capofila*;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE “non ancora costituiti”, da *tutti i soggetti* che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a.** *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b.** *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

▪ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del D.Lgs.n.36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda è sottoscritta, con firma digitale valida, dal Legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante munito della relativa procura e, in tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente scarica dalla Piattaforma il DGUE elettronico generato in formato.XML ed una volta compilato, ricarica sulla Piattaforma il DGUE sia in formato.XML (DGUE RESPONSE) sia il DGUE in formato .PDF sottoscritto digitalmente, inserendoli nella Busta amministrativa.

Pertanto assieme al DGUE Response in formato.XML il concorrente dovrà inserire nella Busta amministrativa anche il DGUE generato in formato .PDF e firmato digitalmente.

Il concorrente, in caso di avvalimento, presenta il DGUE elettronico, generato in formato XML e in formato .PDF sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, dal quale risulta il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale dell'ausiliaria.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, *da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, *da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, *dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.*

Nel DGUE il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt.94, 95 e 96 del D.Lgs.n.36/2023, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale e rende le ulteriori dichiarazioni ed informazioni prescritte e pertinenti.

I motivi di esclusione non devono sussistere nei confronti di tutti i soggetti obbligati di cui all'art.94, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023, ivi incluso l'Amministratore di fatto, ove presente. Di tali soggetti devono essere indicati i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza*) e la relativa qualifica.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.94 comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per ogni ulteriore specifica in merito alle modalità di compilazione del DGUE si rimanda integralmente a quanto contenuto nel manuale, presente nella documentazione di gara,

18.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante

compilazione dell'apposita sezione del DGUE elettronico.

Il concorrente, per ciascuna impresa Ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE in formato.XML e in formato .PDF sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria
- 2) la Dichiarazione di avvalimento
- 3) il Contratto di avvalimento

Nel caso di avvalimento c.d. "premiale", finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

18.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (notaio);
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di quest'ultimi di realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di quest'ultimi di realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, sottoscritta da ciascuno dei concorrenti riuniti, attestante:
 - a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.68, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, da designare in sede di gara, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - b) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati,con l'impegno di quest'ultimi di realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle

forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

▪ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

▪ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

BUSTA - OFFERTA TECNICA (NON PREVISTA)

19. BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Nella BUSTA telematica - Offerta economica il concorrente inserisce il documento economico, a pena di esclusione. L'Offerta economica predisposta, preferibilmente, secondo il Modello disponibile sulla Piattaforma, deve indicare, a pena l'esclusione, i seguenti valori:

- a) il ribasso unico percentuale**, rispetto all'importo posto a base d'asta, al netto dell'Iva;
- b) i costi di sicurezza aziendali** per l'adempimento delle disposizioni relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.108, comma 9, del D.Lgs.n.36/2023;
- c) il costo della manodopera** per l'esecuzione delle prestazioni in appalto, ai sensi dell'art.108, comma 9, del D.Lgs.n.36/2023 e **CCNL applicato**;

I valori di cui alle precedenti lettere **a), b), c)** devono essere espressi in *cifre ed in lettere*. In caso di discordanza tra i valori in cifre ed in lettere prevalgono i valori in lettere.

Sono inammissibili offerte in aumento, rispetto all'importo posto a base d'asta, parziali o condizionate, indeterminate o plurime, a pena di esclusione.

Il ribasso percentuale d'offerta deve essere formulato fino a due cifre decimali dopo la virgola; eventuali decimali in più verranno troncati, senza arrotondamento.

Si specifica che in caso di riduzione del costo della manodopera, rispetto a quanto indicato dalla stazione appaltante, quest'ultima procederà alla verifica di congruità, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.36/2023.

A tal fine, non saranno ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge. L'operatore economico potrà dimostrare che l'offerta di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante derivi da una migliore organizzazione del lavoro, in base a quanto specificato all'art.4 del capitolato.

I costi di sicurezza aziendali connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005, dal

legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti “*già costituito*” l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/capofila in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti “*non ancora costituito*” l’offerta economica deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, pena l’esclusione dalla gara.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*, l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art.65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs.n.36/2023, l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

La mancata indicazione del ribasso percentuale (e quindi dell’offerta economica) da parte del concorrente comporta l’esclusione dalla gara e non è rimediabile mediante soccorso istruttorio.

N.B. Poiché la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorso all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'operatore economico è tenuto a caricare, **nell'apposito campo della busta economica, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'ANAC, recante il numero dell'avviso PagoPA generato dal sistema.**

Tale previsione è finalizzata a consentire alla Stazione appaltante di verificare l'avvenuto **assolvimento del contributo prima dell'esame dell'offerta economica**, in conformità al principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 6 del 9 giugno 2025, secondo cui «*fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico*».

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL METODO DI CALCOLO DELL’ANOMALIA OFFERTA

I lavori oggetto del presente affidamento saranno affidati mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 50, comma 1 lett. c) e art. 71 del Codice, con ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50 comma 4 , da esprimersi mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi.

Ai sensi dell’articolo 54 del Codice, stante l’assenza di un interesse transfrontaliero certo, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia

automatica di anomalia sulla base del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, previamente individuato nel **“Metodo A” di cui all'allegato II.2 .**

Qualora più concorrenti offrano lo stesso ribasso si procederà mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Si rende noto, altresì che, in conformità dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 il Comune di Ventimiglia si riserva la facoltà di ricorrere alla c.d."inversione procedimentale". Qualora si decidesse di procedere con l'inversione procedimentale, si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, e poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria al fine di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità degli offerenti.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica, in forma telematica, ha luogo il giorno **10/08/2026 alle ore 10.00.**

Tale seduta, se necessario, è rimandata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

RISERVA FACOLTA' DI RICORSO ALL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Ai sensi dell'art. 107 co. 3 del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale nei termini sotto descritti.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement si procederà alla c.d. inversione procedimentale seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma.

Nel dettaglio nella prima seduta pubblica, si procederà, nella piattaforma ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

Non si procederà pertanto né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.

La piattaforma così facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte economiche.

Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Chiusa la fase amministrativa, secondo le specifiche sopradescritte, si passa all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei concorrenti e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte ammesse in gara siano pari o superiori a 5, si procederà ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo A indicato nell'allegato II.2 del Codice e all'individuazione dell'offerta migliore.

A questo punto, il RUP procede alla verifica della documentazione amministrativa riferita al

possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità dell'operatore economico primo classificato in graduatoria ovvero sia mediante:

- a) apertura della busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale;
- b) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) eventualmente attivazione della procedura di soccorso istruttorio ove se ne ravvedano i presupposti.

Nel caso in cui da tale verifica della documentazione amministrativa o a seguito del soccorso istruttorio, il RUP accerti il mancato possesso di quanto richiesto dal presente disciplinare da parte del 1^a classificato, lo stesso procederà all'esclusione di tale concorrente e a rideterminare la graduatoria, individuando così il nuovo concorrente primo in graduatoria nei confronti del quale si procederà all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa e alle operazioni di cui sopra ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

Le verifiche in merito alla documentazione amministrativa presentata saranno condotte nei confronti del primo e del secondo concorrente utilmente collocati in graduatoria, nonché di un campione del 10% dei partecipanti, arrotondati per eccesso.

La stazione appaltante, successivamente, procederà, nei confronti del miglior offerente, alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali tramite l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui al manuale allegato alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione del verbale stesso.

La seduta di gara potrà essere aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche: la sospensione e/o il rinvio è oggetto di comunicazione/avviso ai concorrenti tramite la piattaforma..

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà a escludere i concorrenti che le hanno presentate.

L'aggiudicazione sarà comunicata tramite il sistema; verrà comunque ottemperato al disposto di cui all'articolo 76 del Codice.

Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante della società od altro soggetto appositamente delegato

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara, nella medesima seduta di gara o in una successiva seduta pubblica, nella data e ora che sono comunicate sulla Piattaforma ai concorrenti ammessi, ai sensi del precedente paragrafo 23, procede all'apertura delle buste delle offerte economiche dando lettura dei ribassi offerti.

In caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a cinque il Seggio di gara procederà al calcolo della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.54, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.36/2023 e dell'Allegato II.2, Metodo A, con esclusione automatica delle offerte anomale. Tutti i ribassi superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con il ribasso maggiore. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Qualora le offerte ammesse sono in numero inferiore a cinque, il Seggio di gara non procederà al

calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dei commi sopra citati e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha proposto il ribasso percentuale più alto in gara.

In ogni la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente sotto il profilo tecnico ed economico.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.108, comma 10, del D.Lgs.n.36/2023, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria non si applicano, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.n. 36/2023, i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Decreto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dalla aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs.n.36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del D.Lgs.n.36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, secondo le modalità indicate all'art. 18 del Dlgs n. 36/2023 smi.

L'imposta di bollo è determinata, ai sensi dell'art.18, comma 10, del D.Lgs.36/2023, in base alla tabella di cui all'allegato I.4 al D.Lgs.36/2023, nella quale è individuato il valore di tale imposta

in proporzione al valore del contratto.

Per l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo, si rimanda al provvedimento n.240013/2023 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, contenente "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs.n.36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Ventimiglia e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito internet del Comune di Ventimiglia, in "Amministrazione Trasparente".

26. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso alla documentazione di gara è esercitabile in conformità alle disposizioni vigenti in materia (artt.35 e 36 del D.lgs. 36/2023, legge 241/1990 e DPR 184/2006).

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Liguria, con

sede a Genova, Via Fogliensi, 2.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm.ii del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ventimiglia. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Massimo Ramello - Società SI.RE. Informatica Srl, contattabile ai seguenti riferimenti: Email: dpo@gdpr.nelcomune.it; PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

IL DIRIGENTE

AREA TECNICA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR – SVILUPPO STRATEGICO

Ing. Stefano Sciandra